

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA TESSERA DEL TIFOSO “SIAMO NOI”

Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante del contratto relativo all'emissione della tessera del tifoso denominata “siamo noi” (la “**Tessera**”) da parte di F.C. Internazionale Milano S.p.A. (“**F.C. Inter**”), con sede in 20124 Milano, Viale della Liberazione n. 16/18 (di seguito, il “**Contratto**”).

I. DESCRIZIONE GENERALE DELLA TESSERA.

I.1 La Tessera è emessa da F.C. Inter in conformità al programma “Tessera del Tifoso” realizzato dall'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive (il “**Programma**”), che ne ha dettato le linee guida per l'attuazione.

I.2 La Tessera persegue principalmente le seguenti finalità:

- (a) agevolare l'acquisto di abbonamenti e/o titoli di accesso per singole gare (congiuntamente, i “**Titoli di Accesso**”);
- (b) snellire le procedure di accesso allo stadio “G. Meazza” di Milano (lo “**Stadio**”);
- (c) garantire l'acquisto di Titoli di Accesso anche in presenza di restrizioni imposte per ordine pubblico; e
- (d) dare accesso alle facilitazioni, privilegi e/o benefici che F.C. Inter proporrà ai propri tifosi.

I.3 La Tessera è emessa da F.C. Inter. Ai fini dell'emissione della tessera, il sottoscrittore (il “**Titolare**”) dovrà fornire i dati anagrafici richiesti e una fotografia che rispetti gli standard indicati da F.C. Inter all'indirizzo www.inter.it.

In caso di non veridicità o incompletezza dei dati forniti all'atto della sottoscrizione della Tessera, così come di fornitura della fotografia con standard diversi da quelli indicati, la Tessera non potrà essere consegnata e le spese sostenute per l'emissione non potranno essere rimborsate.

La Tessera può essere richiesta presso tutti i punti vendita indicati sul sito www.inter.it.

I.4 La Tessera è un documento elettronico idoneo a essere utilizzato quale titolo per l'accesso alle manifestazioni sportive organizzate da F.C. Inter, nel rispetto delle presenti condizioni generali e del Regolamento d'uso dello Stadio, come allegato al presente Contratto *sub* Allegato “A” e disponibile sul sito www.inter.it (il “**Regolamento d'Uso dello Stadio**”).

I.5 F.C. Inter si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni generali del presente Contratto, anche in caso di modifica delle disposizioni di legge applicabili.

I.6 Il Contratto ha durata di dieci anni.

I.7 Il Titolare può recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a F.C. Inter. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Titolare, il Contratto cesserà di essere efficace a partire dalla data di richiesta. I Titoli di Accesso non fruiti non verranno rimborsati.

I.8 F.C. Inter ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, nei casi indicati dalle presenti condizioni generali, dalle norme, dai provvedimenti e/o dai regolamenti applicabili, dandone comunicazione scritta al Titolare con preavviso di almeno 15 giorni. In caso di esercizio del diritto di

recesso da parte di F.C. Inter, il Contratto cesserà di essere efficace trascorso il periodo di preavviso, salvo che sulla Tessera sia caricato un abbonamento con scadenza successiva a tale data. In tal caso il Contratto cesserà di essere efficace, fatto salvo il preavviso di 15 giorni, il giorno successivo alla disputa effettiva dell'ultima gara cui è riferito l'abbonamento.

- 1.9 Le comunicazioni dirette alla generalità dei Titolari della Tessera si intendono validamente conosciute da tutti i destinatari, decorso il termine di giorni 15 di pubblicazione continuativa delle predette comunicazioni sul sito www.inter.it.

Le comunicazioni dirette a singoli Titolari, si intendono validamente effettuate mediante l'invio di lettera raccomandata all'indirizzo indicato nel Contratto o al diverso indirizzo comunicato per iscritto dal Titolare a F.C. Inter.

- 1.10 Indipendentemente dalla durata del Contratto, F.C. Inter si riserva la possibilità di sostituire la carta per aggiornamento tecnologico.

2. FUNZIONALITÀ DELLA TESSERA DEL TIFOSO

- 2.1 La Tessera è uno strumento per l'acquisto di Titoli di Accesso, ma non conferisce automaticamente al Titolare il diritto di acquistare i Titoli di Accesso di volta in volta richiesti. Tale possibilità dipenderà dall'effettiva disponibilità dei predetti Titoli di Accesso.

- 2.2 Sulla Tessera possono essere caricati elettronicamente tutti i tipi di Titoli di Accesso (ivi compresi gli abbonamenti per campionato e coppe, nonché i titoli di accesso relativi a singole gare) emessi in relazione alle gare organizzate da F.C. Inter. Sulla Tessera non può essere caricato più di un valido Titolo di Accesso per ogni singola gara.

- 2.3 Il caricamento dei Titoli di Accesso comporta:

- (a) il pagamento del prezzo stabilito per l'acquisto del Titolo di Accesso richiesto dal Titolare;
- (b) la conseguente obbligazione di F.C. Inter di consentire al Titolare di accedere allo Stadio per assistere alla/e gara/e cui si riferisce/riferiscono il Titolo di Accesso/i Titoli di Accesso acquistato/i;
- (c) l'accettazione, da parte del Titolare, delle condizioni generali di abbonamento o delle condizioni generali di vendita dei titoli di accesso per le singole gare (a seconda dei casi), come applicate da F.C. Inter e disponibili all'indirizzo www.inter.it;
- (d) l'accettazione, da parte del Titolare, del codice di condotta e regolamentazione per l'accesso alle manifestazioni calcistiche di F.C. Inter (il "**Codice di Condotta**"), disponibile all'indirizzo www.inter.it; e
- (e) l'accettazione, da parte del Titolare, del Regolamento d'uso dello Stadio.

- 2.4 Il caricamento dei Titoli di Accesso alle gare sulla Tessera può avvenire presso tutti gli sportelli della Società emittente, presso i punti F.C. Inter predisposti e on-line all'indirizzo www.inter.it nel periodo di validità della Tessera.

- 2.5 La Tessera conferisce al Titolare il diritto di partecipare alle iniziative promozionali e di vendita riservate previste da F.C. Inter.

3. REGOLE GENERALI PER L'USO DELLA TESSERA DEL TIFOSO. CASI DI REVOCA O DI SOSPENSIONE DELLA TESSERA DEL TIFOSO.

- 3.1 È Titolare della Tessera la persona fisica che, all'atto della sottoscrizione della richiesta e della conseguente adesione al Programma, presentando un valido documento d'identità e auto e certificando di non essere destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre

1989, n. 401, o di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero essere stato comunque condannato, con sentenza anche non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive e previa sottoscrizione del Contratto, ottiene l'emissione della Tessera a suo nome.

- 3.2 Nessuno può essere Titolare di più di una Tessera di F.C. Inter.
- 3.3 La Tessera è strettamente personale e non cedibile. Tuttavia, i Titoli di Accesso in essa caricati possono essere ceduti (per quanto riguarda gli abbonamenti, anche in relazione a singole gare) ad altri soggetti, purché anch'essi Titolari di altra tessera "siamo noi".
- 3.4 La facoltà di cessione dei Titoli di Accesso caricati sulla Tessera deve essere esercitata in conformità alle apposite procedure stabilite da F.C. Internazionale ed è comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole gare, dalle competenti autorità amministrative.
- 3.5 La Tessera, debitamente caricata con il Titolo di Accesso, è documento necessario e sufficiente per accedere allo Stadio. Altri eventuali stampati ad essa allegati o consegnati al Titolare (o inviati per via elettronica) all'atto del caricamento del Titolo di Accesso hanno solo la funzione ausiliaria di riprodurre su carta dati (quali settore, fila, e numero di posto) già comunque memorizzati elettronicamente. Tali stampati, pertanto, non abilitano in alcun caso all'accesso.
- 3.6 Non possono essere rilasciati duplicati della Tessera.
- 3.7 In caso di furto o smarrimento della Tessera, il Titolare dovrà darne immediatamente notizia a F.C. Inter.

Su richiesta del Titolare, presso tutti i punti vendita indicati all'indirizzo www.inter.it e dietro presentazione della denuncia effettuata presso le Forze dell'Ordine, verrà emessa una nuova carta, e i Titoli di Accesso caricati vi verranno trasferiti automaticamente. Nell'ipotesi in cui la Tessera smarrita o oggetto di furto presenti Titoli di Accesso da usufruire, in attesa della nuova carta il Titolare dovrà richiedere l'emissione di titoli sostitutivi seguendo le indicazioni comunicate da F.C. Inter all'indirizzo www.inter.it.

- 3.8 Il Titolare è tenuto a custodire con cura la Tessera, a custodire con altrettanta cura e a non divulgare i codici necessari per il suo impiego e ad adottare ogni più diligente precauzione atta ad evitare che il documento sia utilizzato da terzi quale Titolo di Accesso allo Stadio.
- 3.9 La Tessera sarà revocata e diverrà comunque inutilizzabile (inserimento nella cosiddetta *black list*), con conseguente risoluzione di ogni rapporto contrattuale ad essa connesso, senza che ciò comporti il pagamento di alcun risarcimento, restituzione del corrispettivo pagato o indennizzo, qualora il suo Titolare:
 - (a) sia destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
 - (b) sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati connessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
 - (c) abbia utilizzato la Tessera nell'ambito di attività di bagarinaggio, rivendita, e/o *secondary ticketing*;
 - (d) abbia violato anche una sola delle previsioni del Regolamento d'Uso dello Stadio;
 - (e) abbia ceduto, o tentato di cedere, un Titolo di Accesso caricato sulla sua Tessera ad un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 3.9, lettere (a) o (b) del presente Contratto;
 - (f) abbia usato o tentato di usare irregolarmente la Tessera per accedere fraudolentemente nello Stadio;

- (g) abbia volontariamente consentito ad altro soggetto di fare uso (o tentare di fare uso) della Tessera quale Titolo di Accesso allo Stadio; e
- (h) abbia colposamente (ad esempio per negligente custodia o ritardata comunicazione a F.C. Inter del furto o dello smarrimento del documento) consentito ad altro soggetto di fare uso (o tentare di fare uso) della Tessera quale Titolo di Accesso allo Stadio.

4. CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E DI VENDITA DEI TITOLI DI ACCESSO PER SINGOLE GARE.

- 4.1 Gli abbonamenti e i Titoli di Accesso per singole gare (il “**Singolo Titolo**”) sono nominativi e danno diritto al Titolare di assistere dal posto indicato alle/a partite/a interne/a della competizione cui l’abbonamento o il Singolo Titolo è riferito della prima squadra di F.C. Inter, nel rispetto del calendario – date, ore e luoghi – stabilito dall’organizzatore della competizione e sue variazioni, quale che sia la causa di queste ultime.
- 4.2 Non è possibile caricare un abbonamento o un Singolo Titolo a seguito di acquisto o cessione se la data dell’evento è oltre la scadenza della carta.
- 4.3 Gli abbonamenti e i Singoli Titoli a prezzo ridotto (a solo titolo esemplificativo: donne, ragazzi da 7 a 14 anni, over 65, famiglie, ecc.) o a titolo gratuito sono emessi fino ad esaurimento dei posti se determinato da F.C. Inter. I minori possono accedere all’impianto solo se accompagnati da adulti, a loro volta in possesso di un regolare titolo di ingresso.
- 4.4 L’abbonamento o il Singolo Titolo potrà essere revocato o reso inutilizzabile per gli stessi motivi per cui potrà essere revocata o resa inutilizzabile la Tessera su cui è caricato.
- 4.5 Le condizioni generali di abbonamento e le condizioni generali di vendita dei titoli di accesso per le singole gare applicate da F.C. Inter in vigore sono consultabili all’indirizzo www.inter.it. In caso di difformità tra le condizioni previste nel presente Contratto e le condizioni generali di abbonamento o le condizioni generali di vendita dei titoli di accesso per le singole gare pubblicate all’indirizzo www.inter.it (a seconda dei casi), queste ultime prevarranno.
- 4.6 Le presenti condizioni sono disciplinate dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Titolare, ove rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo).

5. CODICE DI CONDOTTA DI F.C. INTER

- 5.1 Il Titolare prende atto ed accetta espressamente che F.C. Inter, in ottemperanza al Codice di Condotta, potrà svolgere attività di accertamento e controllo nei suoi confronti al fine di prevenire e sanzionare determinate condotte vietate dal Codice di Condotta stesso. Inoltre, il Titolare riconosce ed accetta espressamente che le sanzioni previste dal Codice di Condotta possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’allontanamento dalle partite in corso e/o nel divieto di acquistare biglietti e abbonamenti o di utilizzare i biglietti e abbonamenti già acquistati (senza per questo aver diritto a ricevere alcun rimborso), fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, nei termini e con le procedure previste dal Codice di Condotta.

Il Codice di Condotta, nella sua versione vigente, è disponibile all’indirizzo www.inter.it.

6. CODICE ETICO

- 6.1 F.C. Inter ha elaborato un codice etico che riassume i principi comportamentali a cui F.C. Inter informa la propria attività. Detto codice etico è disponibile al sito www.inter.it. Con l’adesione al

Contratto, il Titolare accetta di conformarsi alle previsioni del codice etico di cui sopra e, nella misura applicabile, al D. Lgs. 231/2001.

**LA VERSIONE IN VIGORE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI È
CONSULTABILE ALL'INDIRIZZO WWW.INTER.IT**

Letto e approvato _____

Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Titolare approva specificamente i seguenti articoli: 1.5 (modifica unilaterale da parte di F.C. Inter), 1.8 (facoltà di recesso da parte di F.C. Inter), 1.9 (conoscenza delle comunicazioni al Titolare), 3.3 (divieto di cessione della Tessera), 3.9 (casi di revoca della Tessera), 4.4 (casi di revoca dell'abbonamento e dei Singoli Titoli), 4.6 (legge applicabile e foro competente) e 5 (Codice di Condotta).

Letto e approvato _____

Allegato "A"

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO SAN SIRO

L'accesso e la permanenza nell'area dello Stadio comportano l'accettazione, da parte dello spettatore, del presente regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

1.1 Norme di comportamento

Chiunque accede all'interno dello Stadio è tenuto al rispetto del presente regolamento:

- (a) il possesso del Titolo di Accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l'ingresso e la permanenza nell'impianto; l'inosservanza dello stesso comporta l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione potrà essere aumentata sino alla metà del massimo e potrà essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive;
- (b) l'ingresso, di norma, deve avvenire attraverso il cancello indicato sulla ricevuta di acquisto o sui pannelli luminosi posti in prossimità dell'accesso;
- (c) il Titolo di Accesso allo Stadio è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dalla società organizzatrice dell'evento;
- (d) allo spettatore che acquisti il Titolo di Accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere inibito l'accesso nello Stadio. La società organizzatrice dell'evento potrà procedere, altresì, al suo allontanamento dallo Stadio ove la rilevazione della violazione abbia luogo dopo l'avvenuto accesso;
- (e) per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento d'identità valido, da esibire ai varchi di prefiltraggio contestualmente al Titolo di Accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l'intestatario (o legittimo cessionario) del Titolo di Accesso e l'effettivo utilizzatore;
- (f) il Titolo di Accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta degli stewards e, comunque, conservato fino all'uscita dallo Stadio;
- (g) lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del Titolo di Accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo espressa autorizzazione della società che organizza l'evento;
- (h) lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli stewards ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards.
- (i) l'accesso alle aree Hospitality è disciplinato dal regolamento esposto in prossimità degli accessi ed all'interno delle sale stesse;
- (j) la società può rifiutare l'ingresso allo Stadio, anche in occasione di incontri successivi, alle persone che violino il presente regolamento d'uso.
- (k) le coreografie possono essere proposte e realizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle determinazioni assunte in sede di GOS, soltanto nell'ambito di singoli settori dello Stadio e solo ad iniziativa di soggetti o gruppi che occupino storicamente o abitualmente o per

consuetudine tali settori, impegnandosi alla completa gestione di tutte le attività connesse. L'eventuale allestimento di particolari coreografie interessanti una pluralità di settori dello Stadio resta di esclusiva pertinenza della società sportiva organizzatrice dell'evento, che sottoporrà la proposta alla valutazione del GOS e, dopo l'approvazione, ne darà informazione al pubblico anche attraverso il proprio sito ufficiale.

1.2 All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna è vietato:

- (a) introdurre o detenere armi da sparo o da fuoco, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di qualsiasi genere), megafoni ed altri sistemi di emissione od amplificazione del suono, strumenti per l'emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle competizioni sportive;
- (b) introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- (c) introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici od altro materiale imbrattante;
- (d) accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- (e) introdurre o vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande contenute in lattine od in bottiglie di vetro o di plastica;
- (f) introdurre animali di qualsiasi genere;
- (g) introdurre pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
- (h) introdurre bandiere dotate di doppia asta;
- (i) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società sportiva organizzatrice dell'evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione; gli stessi, ove autorizzati, non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- (j) allestire coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate, previa verifica dei prescritti requisiti, dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società sportiva organizzatrice dell'evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione;
- (k) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni od altro materiale stampato o scritto, contenenti propaganda a dottrine politiche ideologiche o religiose, o alla violenza, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o comunque offensivi o che si ritenga possano compromettere od ostacolare il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- (l) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite o verso il terreno di giuoco;

- (m) porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli stewards e/o del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
- (n) esternare, anche con cori o esposizioni di scritte, qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, ovvero porre in essere altre manifestazioni di intolleranza;
- (o) effettuare qualsiasi forma di propaganda, di qualsivoglia genere ed in qualunque modo che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
- (p) svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
- (q) tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori;
- (r) danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- (s) arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;
- (t) stazionare sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
- (u) introdurre, senza il preventivo assenso degli stewards addetti al filtraggio, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, ombrelli, stampelle ed altri accessori od ausili; gli stewards, in presenza di elementi che facciano fondatamente ritenere possibile la destinazione ad usi impropri di tali oggetti e strumenti, potranno denegare l'assenso. L'accesso di carrozzine per disabili, nonché di passeggini e carrozzine per infanti può avvenire solo attraverso l'ingresso appositamente dedicato.

1.3 Avvertenze:

- (a) si evidenzia che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa in quanto costituenti violazione del presente regolamento, integrano anche fattispecie di reato:
 - (i) travisamento;
 - (ii) possesso di armi proprie ed improprie;
 - (iii) ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - (iv) incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche;
 - (v) possesso, lancio e utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici;
 - (vi) scavalco di separatori;
 - (vii) invasione di campo;
- (b) all'interno ed all'esterno dello Stadio è attivo un sistema di videosorveglianza. Tutte le immagini registrate verranno poste a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. I dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal "GDPR" e dal D.M. 6 giugno 2005;
- (c) i dati personali degli acquirenti e degli eventuali cessionari di Titoli di Accesso sono trattati ai fini e con le modalità previste dalla legge e dal contratto di acquisto dei titoli medesimi.